

**CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DI FINE ANNO ACCADEMICO E DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL
RINNOVO DEL DIRETTIVO UNITRE SEDE DI BAGNOLO PIEMONTE PER IL TRIENNIO 2025 – 2028**

Il Presidente dell'UniTre di Bagnolo Piemonte

Visto l'articolo n. 24 D.Lgs 117/17 del Codice del Terzo settore, che prevede che l'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli associati candidati il Presidente e il Direttivo con numero minimo di 6 Consiglieri.

Vista la delibera n. 11 del Consiglio Direttivo, assunta in data 05.05.2025, con la quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo del Direttivo e si indica la composizione della Commissione elettorale

DETERMINA

Lo svolgimento delle elezioni il giorno 11 GIUGNO 2025 dalle ore 20.00 alle ore 22.00 presso la SEDE UNITRE (via Andrea Borgia n. 1, Bagnolo Piemonte).

CONVOCA

L'assemblea di fine anno accademico, il giorno 21.05.2025 alle ore 21.00 presso il Salone Parrocchiale di Bagnolo Piemonte, corso Malingri n.7.

RICORDA

- Che hanno diritto al voto tutti gli associati che risultino regolarmente iscritti nel libro dei Soci dell'UniTre alla data del 13.03.2025.
- Che l'espressione del voto è segreta ed avviene indicando sulla scheda il nominativo del candidato/dei candidati mediante apposizione di una crocetta nell'apposito riquadro a fianco ciascun nome

INVITA

Gli associati che intendono candidarsi a presentare l'istanza di candidatura pubblicata all'Albo Online del sito dell'UniTre in formato word (editabile), il Curriculum Vitae, a mezzo mail a segreteria@unitrebagnolopiemonte.com ENTRO e non oltre il 26.05.2025 ALLE ORE 12.

RENDE NOTO

Che la Commissione Elettorale il giorno 27.05. 2025 pubblicherà l'elenco dei candidati secondo le seguenti modalità:

- mediante manifesto affisso presso la bacheca della Sede dell'UniTre;
- mediante sito web – Albo Online - dell'associazione.

SEGNALA

Che l'elenco degli aventi diritto all'elettorato attivo saranno pubblicati il giorno 27.05.2025 e che le eventuali segnalazioni relative agli elenchi da parte dell'elettore il cui nome non compaia, dovranno essere inviate tramite mail a segreteria@unitrebagnolopiemonte.com all'attenzione della Commissione elettorale entro le ore 12 del giorno 30.05.2025.

Che eventuali ricorsi avverso l'esito delle votazioni dovranno essere presentati a pena l'irricevibilità, all'attenzione della Commissione elettorale a mezzo mail a commissione@unitrebagnolopiemonte.com entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

COSTITUISCE

La commissione elettorale nelle persone di:

- | | | |
|---|--------------------|-------------|
| - | Alessia Chelucci | Presidente |
| - | Emanuela Cadoni | Commissario |
| - | Maria Rosa Boaglio | Commissario |

La Commissione espleta i compiti di cui all'art. 4 del Regolamento elettorale

Bagnolo P.te, 05.05.2025

Il Presidente
Prof. Erik Lazzari

La Segretaria
Prof.ssa Cristiana Balbo Mussetto

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ORGANI DELL'UNITRE DI BAGNOLO PIEMONTE

Art. 1 – Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dello Statuto e del Regolamento generale della UniTre di Bagnolo Piemonte e ne costituisce complemento per la disciplina delle procedure elettorali per l'elezione del Presidente e degli organi della stessa.
2. Il presente regolamento, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

1. Le votazioni per l'elezione del Presidente e degli organi dell'UniTre di Bagnolo Piemonte si svolgono entro il mese di giugno dell'anno nel quale vengono a scadenza gli organi in carica.
2. Le elezioni sono indette con provvedimento del Presidente adottato almeno 30 giorni prima dell'inizio delle votazioni.
3. Il provvedimento indica: - la data e gli orari delle votazioni; - i termini e le modalità per la presentazione delle candidature: - i termini e le modalità per le segnalazioni relative agli elenchi dell'elettorato attivo - i termini e le modalità per la presentazione di ricorsi alla Commissione elettorale; - le scadenze relative alla procedura elettorale; - l'ubicazione del seggio; - le modalità di votazione: documenti da presentare al seggio elettorale.
4. Il provvedimento, non appena adottato, dovrà essere reso noto agli associati con le seguenti modalità:
 - a) mediante manifesto affisso presso la bacheca della sede dell'associazione;
 - b) mediante canali ufficiali dell'associazione;
 - c) mediante la pubblicazione all'Albo Online del sito web dell'associazione.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo

- 1) Elettorato attivo e passivo spettano a ciascun associato, iscritto nel libro dei soci entro 13.03.2025.
- 2) Tutti gli associati hanno diritto di voto e non sono ammesse deleghe.
- 3) Per l'esercizio del diritto di voto gli associati devono essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Art. 4 – Commissione elettorale

- 1) Con il provvedimento di indizione delle elezioni viene costituita una commissione elettorale formata da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno di Segretario, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli associati, con compiti di:
 - a) organizzare le attività di voto secondo le disposizioni contenute nel regolamento elettorale adottato dall'UniTre;
 - b) controllare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;
 - c) raccogliere le candidature presentate all'Unitre, entro il termine indicato dal successivo articolo 5;
 - d) sovrintendere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento, assicurando la presenza contemporanea di almeno due commissari per tutta la durata delle operazioni di voto;
 - e) verbalizzare, con la presenza di tutti i commissari, le operazioni elettorali che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede. Le decisioni della Commissione elettorale sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
 - f) proclamare gli eletti; a tal fine la Commissione elettorale procede alla formazione della graduatoria dei voti di preferenza, come previsto dal successivo articolo 17;
 - g) depositare nella segreteria dell'associazione il verbale e tutto il materiale relativo alle votazioni per i provvedimenti conseguenti.

- 2) I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

- 1) Ciascun socio, iscritto entro il 13.03.2025 nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota annuale, può presentare la propria candidatura per una sola delle cariche elettive previste dallo Statuto.
- 2) Per l'elezione è necessaria la preventiva formalizzazione della candidatura che è atto vincolante ai fini della elezione.
- 3) La candidatura deve essere presentata, in forma scritta compilando la domanda presente sul sito dell'UniTre (Albo Online), entro il termine indicato nel provvedimento di indizione delle elezioni.
- 4) La Commissione elettorale verifica il possesso dei requisiti di candidabilità di cui al presente regolamento.

5) Alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Commissione elettorale rende noto l'elenco dei candidati con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4. Copia dell'elenco deve essere messa a disposizione degli elettori presso i seggi.

6) L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire entro il settimo giorno antecedente l'inizio delle votazioni e la Commissione elettorale provvede all'aggiornamento dell'elenco dei candidati, dandone la necessaria pubblicità con le stesse modalità di cui all'articolo 2, comma 4.

7) Ogni voto espresso in riferimento a candidature non formalmente presentate ed ammesse dalla Commissione elettorale è nullo a tutti gli effetti.

Art. 6 – Pubblicazione degli elenchi dei votanti

- 1) Almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni saranno resi disponibili e consultabili, previa richiesta tramite mail segreteria@unitrebagnolopiemonte.com, gli elenchi degli aventi diritto al voto
- 2) L'elettore il cui nome non compaia nell'elenco dell'elettorato attivo può segnalarlo entro e non oltre due giorni dalla data dalla messa a disposizione degli elenchi e la segreteria provvederà, se necessario, alla conseguente modifica degli stessi.

Art. 7 – Data e orario delle votazioni

- 1) Le votazioni hanno luogo il giorno e negli orari fissati nel provvedimento di indizione

Art. 8 – Seggio

- 1) Con successivo provvedimento viene costituito il seggio elettorale e nominati i componenti ed indicata l'ubicazione.
- 2) Il seggio sarà composto da almeno tre componenti scelti tra gli associati, di cui uno con funzioni di Presidente e uno di Segretario.
- 3) Il seggio opera validamente quando siano presenti almeno due dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario.
- 4) Nel seggio sarà presente l'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 9 – Insediamento ed attività preliminari del seggio

- 1) Il seggio si costituisce il giorno stesso, almeno un'ora prima, delle votazioni per le operazioni di insediamento.
- 2) Costituito il seggio si procede alla verifica del materiale tra smesso dalla Commissione elettorale e precisamente: - il provvedimento di costituzione del seggio; - l'elenco degli aventi diritto al voto; - l'elenco delle candidature; - le schede di votazione; - l'urna per raccogliere le schede votate.
- 3) Accertata la regolarità del materiale ricevuto, il seggio procede alla vidimazione delle schede, su ognuna delle quali il Presidente o altro componente appone la propria firma e, eventualmente, il timbro dell'UniTre di Bagnolo Piemonte.
- 4) Durante queste operazioni nessuno può allontanarsi dal seggio.

Art. 10 – Operazioni di voto

- 1) Possono entrare nel locale adibito a seggio solo gli associati per esercitare il diritto di voto.
- 2) Ciascun elettore potrà esercitare il voto accedendo al seggio presentando un documento di identità ove sia presente la fotografia e la tessera dell'associazione riportante il timbro di iscrizione all'anno accademico nel quale si tengono le votazioni. L'elettore che sia mancante del documento di identità potrà essere ammesso al voto solo se riconosciuto da uno dei componenti del seggio.
- 3) Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente controlla la sua iscrizione nell'elenco degli aventi diritti al voto, trattiene i documenti presentati dall'elettore e consegna la scheda di votazione. Deposta la scheda nell'urna, il Presidente fa firmare l'elettore in corrispondenza del proprio nome indicato sull'elenco stesso, appone il timbro del seggio sulla tessera di iscrizione e restituisce i documenti consegnati dall'elettore.
- 4) Al termine dell'orario previsto per le votazioni potranno ancora votare solo gli elettori ancora presenti nel seggio elettorale.

Art. 11 – Espressione del voto

- 1) L'elettore una volta ricevuta la scheda esprime, in segreto, il proprio voto utilizzando la penna consegnatagli dal seggio.
- 2) Ciascun elettore ha diritto di indicare sulla scheda il nominativo o i nominativi scelti tra i candidati mediante apposizione di una croce nell'apposito riquadro presente a fianco del nome riportato sulla scheda, entro i limiti di preferenza indicati sulla stessa per ogni carica da eleggere.
- 3) Compite le operazioni di voto, l'elettore inserisce la scheda chiusa nell'apposita urna.

Art. 12 – Chiusura delle votazioni

- 1) Al termine il Presidente dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti quale risulta dall'elenco degli elettori integrato ai sensi dell'articolo 10.
- 2) Il Presidente oltre alle medesime operazioni di cui al comma precedente, procede:
 - a racchiudere in un plico l'elenco degli elettori;
 - a contare le schede non utilizzate e riscontrare che il numero delle schede residue più il numero dei votanti determinato sulla base della somma dei voti sia uguale al totale delle schede numerate e autenticate, comprendendo le schede eventualmente annullate o deteriorate.
- 3) Delle operazioni e del loro risultato è fatta menzione nel verbale.

Art. 13 – Scrutinio

- 1) terminate le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente dà inizio allo scrutinio delle schede procedendo allo spoglio dei voti.
- 2) Uno scrutatore estrae dall'urna una scheda alla volta e la consegna al Presidente, il quale legge ad alta voce il voto espresso che gli scrutatori provvederanno ad annotare nelle tabelle di scrutinio.
- 3) Al termine dello spoglio delle schede, il Presidente verifica che il numero delle schede votate sia uguale al numero dei votanti determinato come indicato dall'articolo precedente, segnalando i motivi dell'eventuale discordanza.

Art. 14 – Validità dei voti

- 1) La validità dei voti espressi in una scheda deve essere ammessa ogni volta che da essi si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
- 2) Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono altresì nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte o che siano prive di firma o voti espressi verso non candidati.

Art. 15 – Trasmissione dei risultati

- 1) Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente trasmette alla Commissione elettorale:
 - il plico contenente l'elenco degli elettori.
 - il plico contenente le schede corrispondenti ai voti validi insieme alle tabelle di scrutinio;
 - il plico contenente le schede corrispondenti ai voti dichiarati nulli;
 - il plico contenente le schede non utilizzate;
 - il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio.

Art. 16 – Proclamazione degli eletti

- 1) La Commissione elettorale, dopo aver ricevuto dal Presidente del seggio i documenti di cui all'articolo precedente, procede al controllo della regolarità delle operazioni di voto.
- 2) Accertata la regolarità delle operazioni elettorali e di scrutinio la Commissione procede alla somma dei voti riportati dai candidati e proclama l'esito delle votazioni.
- 3) Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validamente espressi. A parità di voti prevale il candidato più giovane di età.
- 4) La Commissione elettorale darà notizia dei risultati agli associati con le stesse modalità di cui all'articolo 2, comma 4.
- 5) La Commissione elettorale decide inoltre su eventuali ricorsi che debbano essere presentati entro e non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

Approvato nella seduta del Consiglio Direttivo del 05.05.2025

Il Presidente
Prof. Erik Lazzari

La Segretaria
Prof.ssa Cristiana Balbo Mussetto